



PROVINCIA DI RAVENNA

Vademecum del Consigliere provinciale

*Competenze, status Consiglieri,
principi, funzionamento del Consiglio*

Affari generali - Servizio Segreteria

1. Premessa	
Incandidabilità – Ineleggibilità – Incompatibilità	3
Normativa generale di riferimento	4
2. Principi generali – Organi di governo	5
3. Diritti dei Consiglieri	
art. 43 del Tuel, 78 e segg del regolamento del Consiglio Provinciale	5
Rimborsi	6
Privacy	7
Tutela assicurativa	7
4. Doveri/Adempimenti post proclamazione dei Consiglieri Provinciali	7
5. Attribuzioni del Consiglio	7
Art. 42 del D.Lgs. 267/2000	7
Art. 14 dello Statuto provinciale	7
6. Il Presidente e i Consiglieri delegati	10

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
--

7. Adunanze e convocazioni	
Seduta di insediamento	11
Convocazione	11
Adunanze ordinarie, d’urgenza e straordinarie	11
Quorum per la validità della seduta	11
Deposito e consultazione degli atti	12
8. Sedute, discussione e votazione	
Sedute pubbliche e segrete	12
Proposte di deliberazioni, interventi e discussioni	12
Emendamenti	12
Fatto personale	13
Questione pregiudiziale e sospensiva	13
La votazione	13
Modalità di votazione	13
Approvazione delle deliberazioni - quorum deliberativo	13
Comunicazioni al Consiglio	14
Verbale delle adunanze	14

1. PREMESSA

Incandidabilità – Ineleggibilità – Incompatibilità

A garanzia della correttezza della competizione elettorale, l'ordinamento ammette condizioni di esclusione o di limitazione del diritto elettorale passivo, ossia del diritto sancito dall'art. 51 Cost. di tutti i cittadini ad accedere alle cariche elettive.

Le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità, di stretta interpretazione servono a garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate:

- **cause di incandidabilità** trovano applicazione nei riguardi di coloro che siano stati condannati, anche in via non definitiva, per alcuni gravi delitti connessi al fenomeno mafioso o al traffico d'armi e droga, ovvero per alcuni delitti dei pubblici ufficiali, o reati commessi con abuso di potere o in violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione;
- **cause di ineleggibilità** sono volte a garantire l'uguaglianza effettiva tra i candidati e la libera manifestazione della volontà degli elettori attraverso l'esclusione di soggetti che, per ragioni d'ufficio, si trovano in una particolare condizione che possa incidere, anche solo psicologicamente, sulla libera scelta degli elettori, evitando, pertanto, che si creino situazioni di indebita pressione sul corpo elettorale. L'istituto dell'ineleggibilità alle cariche elettive si configura pertanto come una causa di invalidità dell'elezione in quanto costituisce un impedimento giuridico, preesistente all'elezione, a diventare soggetto passivo del rapporto elettorale.
- **cause di incompatibilità** pongono limitazioni al diritto elettorale passivo discendenti dall'articolo 97 Cost., cioè dal principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, al fine di garantire l'imparzialità ed il disinteresse nell'esercizio delle pubbliche funzioni vietando il cumulo fra più cariche in capo allo stesso soggetto ed il conseguente crearsi di situazioni di conflitto di interessi. L'incompatibilità si può, quindi, definire come una particolare situazione soggettiva per cui una stessa persona non può ricoprire, nello stesso tempo, più uffici o cariche. Pertanto, l'eletto dovrà optare tra il mandato elettivo e l'altra carica al fine di evitare di non svolgere correttamente i compiti connessi al suo ufficio, trovandosi in una situazione di conflitto di interessi.

Cause di incompatibilità: [artt. 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20 del D.lgs. n. 39 del 08.04.2024](#) (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Ai fini predetti, alla presentazione della candidatura e successivamente ogni anno di carica gli amministratori devono rendere **DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ**:

- di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale ([art. 11, comma 2, lett. b\), del D.lgs. n. 39/2013](#));
- di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice, in una Provincia o Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nel territorio regionale, nonché incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale ([art. 11, comma 3, lett. b\), del D.lgs. n. 39/2013](#));
- di non aver assunto o di non ricoprire la carica di componente incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale ([art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 39/2013](#));
- di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale ([art. 12, comma 3, lett. b\), del D.lgs. n. 39/2013](#));

- di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale ([art. 12, comma 4, del D.lgs. n. 39/2013](#));
- di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale ([art. 13, comma 2, lett. b\), del D.lgs. n. 39/2013](#));
- di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello locale ([art. 13, comma 3, del D.lgs. n. 39/2013](#));
- di non ricoprire incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione ([art. 14, comma 2, lett. b\), del D.lgs. n. 39/2013](#));

Trasparenza

In materia di trasparenza la pubblicazione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità (D.Lgs. n. 39/2013 - art. 20 e dalla Legge 190/1992) di coloro che ricoprono determinate cariche pubbliche o di rilievo pubblico, sono condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali ed integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino oltre che a scongiurare ipotesi di conflitti di interesse e corruzione.

La relativa MODULISTICA è editabile mediante modalità on-line nella sezione dedicata.

La Provincia, quale ente di secondo livello, assolve anche agli obblighi di pubblicazione dei documenti e informazioni di cui all' art. 14, c. 1, del D.Lgs. 33/2013, relativi ai Consiglieri in carica e quelli dei loro familiari (ove richiesto e consentito), mediante la pubblicazione diretta e/o indiretta tramite collegamento che dalla propria sezione "Amministrazione Trasparente" conduce ai siti istituzionali dei Comuni di appartenenza, dove detti dati sono pubblicati. (*circolare ANAC n. 241/2017 e 641/2017*)

Normativa generale di riferimento per lo svolgimento della carica

- [DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali): TITOLO III Capo II "Incandidabilità, Ineleggibilità e Incompatibilità";
- [DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39](#) (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- [LEGGE 19 marzo 1990, n. 55](#) - (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), [art. 15](#)
- [LEGGE 7 aprile 2014, n. 56](#) (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni Art. 1 comma 69);
- [DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235](#) Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190: artt. 10 e 11.
- [STATUTO della Provincia](#);
- [REGOLAMENTO del Consiglio Provinciale](#);
- [REGOLAMENTO Per Lo Svolgimento In Modalità Telematica O Mista Delle Sedute Del Consiglio Provinciale E Degli Organi Collegiali Della Provincia.](#)
- [REGOLAMENTO Per L Accesso Agli Atti E Ai Documenti Amministrativi Da Parte Dei Consiglieri Della Provincia Di Ravenna;](#)
- [REGOLAMENTO Per L'attuazione Degli Articoli 89 E 90 Dello Statuto Della Provincia Di Ravenna;](#)

- [REGOLAMENTO: Rappresentanti Della Provincia Presso Enti, Aziende Ed Istituzioni;](#)
- [REGOLAMENTO Per La Pubblicità Della Situazione Patrimoniale Dei Titolari Di Cariche Elettive E Di Governo, Ai Sensi Dell Art. 11 Della Legge 5luglio 1982, N. 441 E Successive Modifiche E Integrazioni.](#)
- [REGOLAMENTO Di Contabilita' Armonizzata;](#)
- [REFERENDUM Consultivo;](#)
- [REGOLAMENTO Per La Disciplina Del Rimborso Delle Spese Di Viaggio e di Soggiorno Sostenute Dagli Amministratori Della Provincia Di Ravenna;](#)

2. PRINCIPI GENERALI – ORGANI DI GOVERNO

Il **sistema elettorale** delle Province è disciplinato dalla legge 56/2014.

Gli organi della Provincia sono il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

Sono organi elettivi di secondo grado e vengono eletti dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della provincia in carica alla data delle elezioni.

Il Presidente è organo della Provincia, assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale e resta in carica 4 anni.

Il Consiglio è l'organo di governo con funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo (T.U.E.L. art. 36 c. 2) è composto dal Presidente della Provincia e, in base alla popolazione residente, da 12 Consiglieri, che rimangono in carica per un periodo di 2 anni dalla proclamazione degli eletti, salvo dimissioni o decadenza.

I Consiglieri, per l'esercizio dell'attività politico amministrativa sono costituiti in gruppi consiliari, anche con un solo Consigliere – la cui disciplina interna è autodeterminata – formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno, che individuano il proprio Presidente Capogruppo. In mancanza di designazione è considerato capogruppo il Consigliere che ha conseguito la più alta cifra individuale nella lista di appartenenza (art. 20 Statuto).

Possono essere istituite le Commissioni Consiliari permanenti (Reg. Cons.).

Decadenza dalla carica di Consigliere Provinciale: ([art. 43 del D.lgs. n. 267/2000](#) e [art. 18 dello Statuto provinciale](#))

L'Assemblea dei Sindaci è costituita dai Sindaci dei 18 comuni appartenenti alla provincia.

L'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale, integrato con il regolamento per lo svolgimento in modalità telematica o mista delle sedute del Consiglio provinciale e degli organi collegiali della provincia.

Le procedure e gli adempimenti di carattere finanziario, contabile e dichiarativo, sono stabilite dal Regolamento di Contabilità armonizzata.

Il rimborso delle spese di viaggio è disciplinato dal Regolamento per la disciplina del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

3. DIRITTI DEI CONSIGLIERI

art. 43 del Tuel, 78 e segg del regolamento del Consiglio Provinciale

I consiglieri provinciali hanno diritto:

- di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio provinciale ([art. 43 del D.Lgs. 267/2000](#));

- di ottenere dagli uffici della Provincia nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato ([art. 43 del D.Lgs. 267/2000](#)); nel citato art. 43 è ricompreso l'accesso agli atti se finalizzato all'espletamento del proprio mandato ([Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi da parte dei Consiglieri della Provincia di Ravenna compreso modulo accesso dei consiglieri](#));
- di chiedere la convocazione del consiglio ([art. 39](#) e [art. 43 del D.Lgs. 267/2000](#));
- di presentare interrogazioni al Presidente della Provincia ([artt. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 95 del Regolamento del Consiglio Provinciale](#));
- di presentare interpellanze al Presidente della Provincia ([artt. 77, 84, 85, 86, 87, 88 e 95 del Regolamento del Consiglio Provinciale](#));
- di presentare ordini del giorno ([artt. 98, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 del Regolamento del Consiglio Provinciale](#));
- di presentare mozioni ([artt. 90, 91, 92, 93, 94 e 95 del Regolamento del Consiglio Provinciale](#));
- di accesso ai sensi dell'art. [10 del TUEL](#) e del [REGOLAMENTO per l'accesso agli atti e ai documenti Amministrativi da parte dei Consiglieri della Provincia Di Ravenna](#);
- **Permessi e licenze:** i lavoratori dipendenti pubblici e privati componenti del Consiglio provinciale hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per partecipare a ciascuna seduta consiliare e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento e per il suo rientro ([art. 79 del D.lgs. 267/2000](#));
- Le assenze dal servizio per la partecipazione alle sedute consiliare sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro, l'ente su richiesta del datore di lavoro è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto ([art. 80 del D.Lgs. 267/2000](#));
- I lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato ([art. 81 del D.Lgs. 267/2000](#));

Rimborsi:

- delle spese di viaggio ([art. 84 del D.Lgs. 267/2000](#)) per la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale e per la partecipazione necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate (solo per chi residente fuori dal Comune di Ravenna) ([art. 84 comma 3 del D.Lgs.267/2000](#) e [art. 6 del Regolamento per la disciplina del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori della Provincia di Ravenna](#));
- delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute dai Consiglieri in ragione del loro mandato se si sono recati fuori dal capoluogo del Comune di Ravenna, previa autorizzazione del Presidente ([art. 84 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000](#) e [art. 5 del Regolamento per la disciplina del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori della Provincia di Ravenna](#)) e ([art. 2 comma 1 e art. 3 commi 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2011](#)).

I rimborsi verranno effettuati su presentazione da parte del richiedente di apposita modulistica rinvenibile presso la segreteria generale e debitamente compilata e corredata di idonea documentazione comprovante le spese sostenute;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 84, della Legge 56/2014 (cd. Legge Delrio), gli incarichi di Consigliere provinciale e di componente dell'Assemblea dei Sindaci sono esercitati a **titolo gratuito**.

Restano a carico della Provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del TUEL.

Privacy

I Consiglieri provinciali possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti, del Regolamento UE 679/2016 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione, se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento.

A tal fine possono rivolgersi al:

- Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") della Provincia di Ravenna: la società Lepida S.p.A.- e-mail di riferimento dpo@mail.provincia.ra.it

Tutela assicurativa

E' attiva un'assicurazione che copre gli infortuni occorsi agli Amministratori dell'Ente per qualsiasi attività espletata in connessione con il mandato conferitogli, ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo, salita e discesa sui/dai mezzi di locomozione e/o trasporto, nonché il rischio in itinere.

4. DOVERI/ADEMPIMENTI POST PROCLAMAZIONE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

- Adempimenti della prima seduta ([art. 41 del D.lgs. n. 267/2000](#))
- Alcuni doveri e condizione giuridica ([art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000](#));
- Obbligo di astensione ([art. 78 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000](#) e [art. 8 dello Statuto provinciale](#));
- Divieto di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo ed alla vigilanza della Provincia, salvo i casi consentiti dalla legge ([art. 78, c. 5, del D.Lgs. n.267/2000](#));
- I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti ([art. 18 dello Statuto e art. 43 comma 4 del TUEL](#));

5. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio ha funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. TUEL (elenco tassativo di seguito riportato) e art. 14 dello Statuto ed ha autonomia funzionale e organizzativa.

art. 42 del D.Lgs. 267/2000:

3. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a. statuti dell'ente e delle aziende speciali e i regolamenti (ad eccezione di quelli riservati alla competenza della giunta, ossia l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi);
 - b. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c. convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative
 - d. istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

- e. organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f. istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h. contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
- i. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

art. 14 dello Statuto provinciale

1. Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia e nell'esercizio di tale funzione adotta tutti gli atti che impostano, determinano o comunque attengono alle scelte di indirizzo politico in ordine all'attività amministrativa dell'Ente, esercitando le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. Spetta al Consiglio provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi sui quali esercitare il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento unico di programmazione.
3. Spetta al Consiglio provinciale:
 - a) approvare la proposta di Statuto dell'Ente e proporla all'Assemblea dei Sindaci per la relativa adozione;
 - b) approvare i regolamenti produttivi di effetti a rilevanza esterna,
 - c) la programmazione finanziaria dell'Ente e, dunque, il bilancio le relative modifiche, il programma degli investimenti e lo schema di rendiconto nonché l'adozione/approvazione di ogni altro atto o documento individuato dalla legge;
 - d) adottare, su proposta del Presidente, gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci, approvare bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti, con le stesse modalità di cui all'art. 1, comma 55, della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
 - e) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio;
 - f) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi;
 - g) approvare la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti succitati;

- h) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
 - i) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Provinciale, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) deliberare acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti nei Piani di alienazione o in altri atti di competenza del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della dirigenza;
 - m) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile, il ripianamento delle perdite con o senza ricostruzione dei medesimi;
 - n) adottare gli indirizzi da osservare da parte degli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - o) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione nonché il recesso, la permanenza o la dismissione delle quote nelle società e/o negli altri organismi partecipati di qualunque natura;
 - p) definire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi partecipati, comunque denominati (enti, aziende, consorzi, istituzioni, società) o rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
 - q) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio, tenuto conto delle disposizioni normative e regolamentari in vigore;
 - r) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione. I rappresentanti dell'Ente riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e al Consiglio sulla attività compiuta nelle modalità previste nel regolamento; nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità;
 - s) adottare o approvare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia.
4. Spetta inoltre al Consiglio approvare:
- a) intese, accordi, convenzioni tra Provincia ed enti locali aventi ad oggetto la prestazione di assistenza tecnica amministrativa o lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
 - b) convenzioni tra Provincia, comuni, le loro forme associative, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative, previo parere dell'Assemblea dei Sindaci.
5. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, nei casi consentiti da leggi o regolamenti, il Presidente della Provincia può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio. I provvedimenti di urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile entro 60 giorni dalla loro emanazione e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata ratifica essi perdono efficacia sin dal momento della loro adozione. Ricorrendone la necessità, il Consiglio può, con propria deliberazione, regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti in modo diretto e inequivocabile dal provvedimento decaduto.

In evidenza:

- è competente per l'adozione della proposta di Statuto (di competenza dell'Assemblea dei Sindaci) e delle successive modificazioni (art. 14 Statuto) e art.1, comma 55, Legge 56/2014 e s.m.i. ;
- approva annualmente il Bilancio di Previsione (annuale e triennale) nel rispetto dei principi contabili di cui al TUEL e al D.Lgs. n. 118/2011 e Reg Contabilità, a seguito di 2 separate votazioni:
 - l'adozione cui segue l'acquisizione del parere dell'Assemblea dei Sindaci;

- l'approvazione definitiva (art. 55, comma 1, legge 56/2014).

La mancata approvazione nei termini del Bilancio entro il termine stabilito dalla legge comporta, la diffida ad adempiere da parte del Prefetto e, in caso di ulteriore inadempienza, lo scioglimento del Consiglio;

- approva le variazioni di bilancio, salvo quelle previste dall'art. 175, c. 5-bis e c. 4, del TUEL;
- approva, entro il **30 aprile dell'anno successivo**, il Rendiconto di gestione, sulla base dello schema approvato dal Presidente e messo a disposizione dell'Organo consiliare 20 giorni prima.

La mancata approvazione nei termini del Rendiconto di gestione comporta, la diffida ad adempiere da parte del Prefetto e, in caso di ulteriore inadempienza, lo scioglimento del Consiglio.

- Approva altresì, entro il **30 settembre** di ogni anno, il Bilancio Consolidato con i propri enti, società e organismi partecipati;
- ratifica **entro 60 giorni** successivi all'adozione, a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, le variazioni di bilancio che il Presidente, per ragioni d'urgenza, ha approvato;
- approva il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), prima del Bilancio di previsione;
- verifica annualmente, entro il **31 luglio**, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, adottando, se necessario, i provvedimenti conseguenti (art. 43 Reg. Contabilità).

Il Consiglio provinciale, **dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali** (almeno 40° giorno antecedente quello di votazione), si limita ad adottare gli **atti urgenti e improrogabili**.

6. IL PRESIDENTE E I CONSIGLIERI DELEGATI

Il Presidente della Provincia:

- convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, fissandone l'ordine del giorno;
- può nominare un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento;
- può assegnare deleghe ad uno o più Consiglieri definendo l'ambito delle deleghe conferite;
- può altresì individuare uno o più Consiglieri affinché, con ruolo di coordinamento e partecipazione, lo coadiuvino in materie di carattere trasversale e/o sovra istituzionale;

I Consiglieri delegati:

- partecipano con il Presidente nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio,
- collaborano alla elaborazione degli atti da presentare al Consiglio, dei quali sono chiamati ad illustrare il contenuto per le materie oggetto di delega.

In ogni caso i Consiglieri, anche delegati, non possono impegnare l'Amministrazione verso l'esterno. (art. 17 Statuto)

7. ADUNANZE E CONVOCAZIONI

Seduta di insediamento

La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere luogo entro 10 giorni dalla convocazione.

Nella seduta di insediamento il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti, provvede alla convalida del Presidente e dei Consiglieri proclamati eletti.

Convocazione

Al Presidente della Provincia spetta la convocazione del Consiglio, in forma scritta, da notificarsi almeno 5 giorni liberi prima delle sedute ordinarie e, nei casi d'urgenza, almeno 24 ore prima, ai Consiglieri a mezzo Posta elettronica certificata (**PEC**) all'indirizzo fornito dai medesimi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Presidente. Nei casi eccezionali e urgenti in cui siano entrambi impediti o assenti, il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere anziano, ovvero colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata.

Qualora anche il Consigliere anziano sia assente o impedito, il Consiglio è convocato dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

All'avviso di convocazione è allegato l'ordine del giorno costituito dall'elenco degli oggetti da trattare, il giorno, l'ora e la sede dell'adunanza. Determina altresì l'ordine di trattazione delle proposte iscritte.

È attivo **un canale broadcast** con i Consiglieri, disponibile sulla piattaforma WhatsApp, quale forma di comunicazione immediata per trasmettere informazioni e aggiornamenti in tempo reale.

Adunanze ordinarie, d'urgenza e straordinarie

Il Consiglio, di norma, è convocato in adunanza ordinaria.

Il Presidente della Provincia convoca il Consiglio in sessione straordinaria quando

- lo richieda un quinto dei Consiglieri (art. 39 T.U.E.L. e art. 3 reg. Cons);
- o su decisione del Presidente medesimo.

In tale caso, l'adunanza deve aver luogo entro 20 giorni dal deposito della richiesta, (art. 3 reg. cons) con indicazione nell'O.d.G. delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetti estranei alle competenze del Consiglio.

Quorum per la validità della seduta

Di norma il Consiglio è convocato in **prima convocazione** e la seduta è valida con la presenza necessaria di almeno 7 componenti.

È convocato in **seconda convocazione** (che segue una precedente seduta dichiarata deserta, soppressa rispettivamente per mancanza o venuta meno del numero legale e può essere convocata in altro giorno), per la trattazione dei medesimi argomenti. In tal caso sono sufficienti quattro Consiglieri.

Su decisione del Presidente della Provincia le sedute possono avere luogo **da remoto**, mediante modalità telematica o "mista", per esigenze straordinarie, per casi di emergenza o di oggettiva impossibilità di partecipazione dei componenti il Consiglio (art. 1, Reg. 19bis).

Per le questioni nelle quali siano interessati uno o più Comuni della provincia, il Presidente della Provincia può disporre una **seduta congiunta** dei rispettivi Consigli (art. 35, c. 2, Reg. Consiglio).

Analogamente, per la trattazione di argomenti che interessano gli organi della Provincia, il Presidente può disporre una seduta congiunta dei medesimi.

Deposito e consultazione degli atti

Ogni deliberazione, con i relativi allegati, viene resa disponibile tramite piattaforma digitale dedicata <https://atti.provincia.ra.it/AttiVisualizzatore>, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, e consultabile con le credenziali di accesso assegnate ad ogni Consigliere.

Nei casi d'urgenza, le deliberazioni sono rese disponibili, sulla piattaforma dedicata, almeno 24 ore prima del giorno stabilito per l'adunanza.

8. SEDUTE, DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Sedute pubbliche e segrete

Le sedute di Consiglio, di norma, sono pubbliche salvi i casi di cui al Regolamento del Consiglio (art. 20).

Il Presidente nomina 3 scrutatori, di cui uno della minoranza, al fine di assisterlo durante la votazione e accertare i risultati in caso di scrutinio segreto.

La seduta è segreta quando in essa si tratta di questioni concernenti persone delle quali vengano discusse e valutate qualità, attitudini o comportamenti.

I presenti sono comunque, tutti, tenuti al segreto d'ufficio.

Proposte di deliberazioni, interventi e discussioni

Al termine dell'illustrazione di ogni proposta di deliberazione iscritta si apre la discussione.

Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle richieste e nessun Consigliere può parlare senza il permesso del Presidente;

ciascun intervento deve svolgersi nel rispetto del limite temporale di **20 minuti** (art. 26 Reg. Cons.);

ciascun Consigliere può parlare **una volta sola** nel corso della stessa discussione salvo che:

- per rendere la propria dichiarazione di voto;
- per una questione di carattere accidentale;
- per fatto personale o per richiami al regolamento (art. 29 Reg. Consiglio).

Sulle richieste di inversione di uno o più punti dell'ordine del giorno decide il Presidente.

Emendamenti

I Consiglieri possono presentare emendamenti, in forma scritta, alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno. (art. 28 Reg. Cons.)

Sono presentati al Presidente:

- entro le ore 12 del giorno precedente quello della seduta, a mezzo Pec o ufficio Segreteria/Protocollo dell'Ente;
- prima della chiusura della discussione generale degli argomenti cui si riferiscono.

Su tutti gli emendamenti sono acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove occorra.

L'emendamento è illustrato dal presentatore e ciascun Consigliere può intervenire alla discussione per non più di 10 minuti

Vanno posti in votazione prima del testo al quale si riferiscono.

Gli emendamenti possono essere ritirati fino al momento della votazione, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC o dichiarazione in corso di seduta e non si procede all'esame in caso di assenza del/i presentatore/i.

Fatto personale

È consentito a ciascun Consigliere chiedere la parola per fatto personale, indicando in cosa tale fatto si concretizza.

Per fatto personale si intende l'essere censurato nella propria persona e nella propria condotta o il ritenersi attribuiti fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse (art. 32 Reg. Cons.).

Questione pregiudiziale e sospensiva

Il Consigliere può, eventualmente, sollevare:

- questione **pregiudiziale**, indicando le motivazioni per cui un dato argomento, iscritto all'ordine del giorno, non deve discutersi; (art.30 Reg. Consiglio)
- questione **sospensiva**, al fine di acquisire idonei elementi istruttori o al verificarsi di una determinata scadenza (art.30 Reg.Cons.). La discussione viene rinviata ad altra seduta

La seduta prosegue SOLO DOPO che il Consiglio si è pronunciato su di esse.

La votazione

Si procede alla votazione al termine della discussione e delle eventuali dichiarazioni di voto.

Il voto è personale e NON sono ammesse deleghe.

La votazione, una volta iniziata, NON può essere interrotta tranne che per richiamo alle disposizioni regolamentari di voto o per segnalare irregolarità. (art.37 Reg. Cons.)

Pertanto, i Consiglieri presenti alla seduta e alla discussione della proposta **ma assenti al momento della votazione** vengono considerati presenti alla seduta ma non vengono conteggiati nei votanti.

Modalità di votazione

Le votazioni sono palesi e hanno luogo per:

- alzata di mano, nel caso di presenza in aula dei Consiglieri
- appello nominale, ad alta voce e mediante riconoscimento visivo, per i Consiglieri collegati da remoto, su chiamata del Presidente.

Le votazioni concernenti persone avvengono a **scrutinio segreto**.

Alla votazione si procede mediante scheda fornita dall'amministrazione da inserire in apposita urna.

Approvazione delle deliberazioni - quorum deliberativo

E' adottata la proposta di deliberazione che ottiene il **voto favorevole** della maggioranza assoluta dei votanti.

NON si calcolano nel numero dei votanti:

- i Consiglieri che si astengono (art. 43 Reg. Cons.);
- i Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto, ma restano in aula.

In entrambi i casi i Consiglieri vengono computati fra i presenti ai fini del *quorum* strutturale.

In caso di parità di voti favorevoli e contrari una proposta **NON** si intende approvata (art. 45-Reg. Consiglio.)

Nel caso di **urgenza** le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio. (almeno n. 7 componenti il Consiglio).

CASI in cui la legge prevede un **quorum particolare**:

- approvazione dello **Statuto**: voto favorevole di 2/3 dei Consiglieri assegnati. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, per due volte in successive sedute. Le disposizioni si applicano anche per le modifiche statutarie;
- approvazione del **Regolamento per il funzionamento del Consiglio**: voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati (art. 12, c. 4, Statuto);
- Approvazione di **mozione di sfiducia** votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Con Nota n. 1/14 del 23 ottobre 2014, la quale Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce chiarimenti in merito a talune problematiche sulle funzioni dei nuovi Organi previsti dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, fra le quali la **NON ammissibilità della mozione di sfiducia** in assenza di una disposizione specifica che lo preveda, in quanto i Presidenti di Provincia sono eletti in virtù di elezione separata rispetto al Consiglio.

Comunicazioni al Consiglio

Il Consiglio è destinatario delle seguenti comunicazioni, in corso di seduta o tramite i mezzi di comunicazione in uso presso l'Ente:

- **Prevelamenti dal Fondo di riserva** di cassa e di competenza: in occasione della prima seduta utile e comunque **non oltre la chiusura dell'esercizio** (art. 166 TUEL e art. 24 Reg. Contabilità);
- **Le variazioni di PEG**: adottate dal Presidente sono comunicate entro il **31 dicembre** di ogni anno (art. 21 Reg. Cont.);
- **nomine e delle designazioni dei rappresentanti della Provincia** in presso enti, aziende ed istituzioni, di competenza del Presidente della Provincia (art. 8 reg. per definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni);
- **relazione** dell'ammontare dei benefici concessi ai dipendenti dalla Commissione "Bindo Giacomo Caletti", entro il 30 giugno di ogni anno (art. 9 del regolamento di attuazione disposizioni testamentarie – eredità Caletti);
- **esiti delle verifiche** operate dalla sezione regionale di controllo della **Corte dei Conti**, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, circa il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni (art. 7, c. 7, L. n. 131/2003).

Verbale delle adunanze

Le adunanze del Consiglio provinciale sono registrate, ad esclusione delle sedute segrete.

Il processo Verbale, costituito dal resoconto integrale dell'adunanza, è trascritto dalla registrazione e contiene:

- luogo e data della seduta,
- i componenti dell'organo presenti e assenti,
- la discussione,

- la modalità e l'esito della votazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno e trattati in corso di seduta.

Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, dei motivi del medesimo e di chiedere le opportune rettifiche.

Il verbale è posto in approvazione, di norma, nella prima seduta utile di Consiglio.

Le delibere approvate sono pubblicate e consultabili all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, salvo diversi termini di legge.

Uffici competenti:

Segretario Generale della Provincia -Dott. Neri Paolo 0544/258100

Responsabile Servizio Segreteria – Dott.ssa Minguzzi Roberta 0544/258121

Assistenza organi:

Presidente della Provincia - Gelosi Paola – 0544/258094 - Mari Simona 0544/258065

Consiglio provinciale e Assemblea dei Sindaci – Morelli Rossana 0544/258113 - Mazzeo Massimo 0544/258115

e-mail: segreteria_generale@provincia.ra.it

Pec: provra@cert.provincia.ra.it